

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 2017.

**Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E  
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la convenzione OCSE – Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale nella reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo

standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto l'accordo tra le Autorità competenti di Singapore e dell'Italia sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari per il miglioramento della compliance fiscale internazionale firmato il 3 novembre 2016;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;


Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1.

*Modifica dell'allegato C*

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:



<b>N.</b>	<b>Giurisdizioni</b>	<b>Anno del primo scambio di informazioni</b>	<b>Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione</b>
1	ALBANIA	2018	2017
2	ANDORRA	2018	2017
3	ANTIGUA E BARBUDA	2018	2017
4	ARABIA SAUDITA	2018	2017
5	ARGENTINA	2017	2016
6	ARUBA	2018	2017
7	AUSTRALIA	2018	2017
8	AUSTRIA	2017	2016
9	BARBADOS	2017	2016
10	BELGIO	2017	2016
11	BELIZE	2018	2017
12	BRASILE	2018	2017
13	BULGARIA	2017	2016
14	CANADA	2018	2017
15	CILE	2018	2017
16	CIPRO	2017	2016
17	COLOMBIA	2017	2016
18	COREA	2017	2016
19	COSTA RICA	2018	2017
20	CROAZIA	2017	2016
21	CURAÇAO	2017	2016
22	DANIMARCA	2017	2016
23	ESTONIA	2017	2016
24	FEDERAZIONE RUSSA	2018	2017
25	FINLANDIA	2017	2016
26	FRANCIA	2017	2016
27	GERMANIA	2017	2016
28	GHANA	2018	2017
29	GIAPPONE	2018	2017
30	GIBILTERRA	2017	2016
31	GRECIA	2017	2016
32	GRENADA	2018	2017
33	GROENLANDIA	2017	2016
34	GUERNSEY	2017	2016
35	INDIA	2017	2016
36	INDONESIA	2018	2017
37	IRLANDA	2017	2016
38	ISLANDA	2017	2016
39	ISOLA DI MAN	2017	2016
40	ISOLE COOK	2018	2017
41	ISOLE FAROE	2017	2016
42	ISOLE MARSHALL	2018	2017
43	ISRAELE	2018	2017
44	JERSEY	2017	2016
45	KUWAIT	2018	2017
46	LATVIA	2017	2016
47	LIECHTENSTEIN	2017	2016



48	LITUANIA	2017	2016
49	LUSSEMBURGO	2017	2016
50	MALESIA	2018	2017
51	MALTA	2017	2016
52	MAURITIUS	2017	2016
53	MESSICO	2017	2016
54	MONACO	2018	2017
55	MONSERRAT	2017	2016
56	NIUE	2017	2016
57	NORVEGIA	2017	2016
58	NUOVA ZELANDA	2018	2017
59	PAESI BASSI	2017	2016
60	POLONIA	2017	2016
61	PORTOGALLO	2017	2016
62	REGNO UNITO	2017	2016
63	REPUBBLICA CECA	2017	2016
64	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
65	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
66	ROMANIA	2017	2016
67	SAINT KITTS E NEVIS	2018	2017
68	SAINT LUCIA	2018	2017
69	SAINT VINCENT E GRENADINES	2018	2017
70	SAMOA	2018	2017
71	SAN MARINO	2017	2016
72	SEYCHELLES	2017	2016
73	SINGAPORE	2018	2017
74	SINT MAARTEN	2018	2017
75	SLOVENIA	2017	2016
76	SPAGNA	2017	2016
77	SUDAFRICA	2017	2016
78	SVEZIA	2017	2016
79	SVIZZERA	2018	2017
80	UNGHERIA	2017	2016
81	URUGUAY	2018	2017



## Art. 2.

*Modifica dell'Allegato D*

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	BARBADOS
11	BELGIO
12	BELIZE
13	BERMUDA
14	BRASILE
15	BULGARIA
16	CANADA
17	CILE
18	CIPRO
19	COLOMBIA
20	COREA
21	COSTA RICA
22	CROAZIA
23	CURAÇAO
24	DANIMARCA
25	ESTONIA
26	FEDERAZIONE RUSSA
27	FINLANDIA
28	FRANCIA
29	GERMANIA
30	GHANA
31	GIAPPONE
32	GIBILTERRA
33	GRECIA
34	GRENADA
35	GROENLANDIA
36	GUERNSEY
37	INDIA
38	INDONESIA
39	IRLANDA
40	ISLANDA
41	ISOLA DI MAN
42	ISOLE CAYMAN
43	ISOLE COOK
44	ISOLE FAROE
45	ISOLE MARSHALL
46	ISOLE TURKS E CAICOS
47	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
48	ISRAELE

49	JERSEY
50	KUWAIT
51	LATVIA
52	LIECHTENSTEIN
53	LITUANIA
54	LUSSEMBURGO
55	MALESIA
56	MALTA
57	MAURITIUS
58	MESSICO
59	MONACO
60	MONSERRAT
61	NAURU
62	NIUE
63	NORVEGIA
64	NUOVA ZELANDA
65	PAESI BASSI
66	POLONIA
67	PORTOGALLO
68	REGNO UNITO
69	REPUBBLICA CECA
70	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
71	REPUBBLICA SLOVACCA
72	ROMANIA
73	SAINT KITTS E NEVIS
74	SAINT LUCIA
75	SAINT VINCENT E GRENADINES
76	SAMOA
77	SAN MARINO
78	SEYCHELLES
79	SINGAPORE
80	SINT MAARTEN
81	SLOVENIA
82	SPAGNA
83	SUDAFRICA
84	SVEZIA
85	SVIZZERA
86	UNGHERIA
87	URUGUAY



Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2017

*Il direttore generale delle finanze  
del Ministero dell'economia  
e delle finanze*  
LAPECORELLA

*Il direttore dell'Agenzia delle entrate*  
ORLANDI

17A00520

DECRETO 20 gennaio 2017.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 1207 del 9 gennaio 2017, che ha disposto per il 13 gennaio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 1207 del 9 gennaio 2017 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 gennaio 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 364 giorni è risultato pari a -0,250%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,253.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,499% e a 0,748%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2017

*p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA*

17A00715

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 gennaio 2017.

**Scioglimento della «Monte Latte Alburni società cooperativa agricola», in Serre e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO  
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta elettronica certificata, non è stata consegnata e che la successiva comunicazione, inviata tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, è stata restituita con la dicitura «destinatario irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

